

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**  
**Art. 23, comma 15, D. Lgs. 50/2016**

Procedura aperta informatizzata per l'affidamento per anni tre del servizio di manutenzione dei gruppi frigoriferi presso i presidi dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari, da espletarsi mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. CIG 8637862D35

Stazione appaltante	A.R.N.A.S. G. BROTZU
Struttura	S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
Indirizzo legale	Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, 09134 Cagliari
Codice AUSA	0000201050
Contatti - Telefono	Segreteria - 070 539 220
Sito ufficiale	<a href="http://www.aobrotzu.it">www.aobrotzu.it</a>
Posta certificata	<a href="mailto:gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it">gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it</a>
Direttore della Struttura	Ing. Gianluca Borelli
Responsabile del Procedimento	Ing. Giovanni Mascia
Supporto al RUP	Dott.ssa Luisella Mondio
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	Ing. Angelo Murtas
Autorizzazione a contrarre	Delibera del Commissario Straordinario n. 964 del 08.07.2020
C.I.G.	8637862D35
Sistema di gara	Procedura aperta informatizzata
Criterio di aggiudicazione	OEPV, sulla base del rapporto qualità/prezzo
Pubblicata sulla GUUE	n. 2021/S 041-102812 del 01.03.2021
Pubblicata sulla GURI	In corso di pubblicazione
Termine esecuzione sopralluogo facoltativo	12.03.2021 ore 13:00
Termine richiesta informazioni e/o chiarimenti	15.03.2021 ore 12:00
Termine presentazione offerte	22.03.2021 ore 18.00
Prima seduta pubblica	23.03.2021 ore 09.30

## Sommario

PARTE 1	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1	Oggetto e finalità del servizio	4
Art. 2	Prestazioni e attività	5
Art. 3	Prestazioni a canone ed extra canone	6
Art. 4	Durata	7
Art. 5	Ammontare dell'appalto e importo del contratto	7
Art. 6	Modalità di stipulazione del contratto	9
Art. 7	Normativa di riferimento	9
Art. 8	Conoscenza ed accettazione del Capitolato Speciale	10
PARTE 2	DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE GESTIONALE	12
Art. 9	Sistema di gestione	12
Art. 10	Anagrafica tecnica	13
Art. 11	Piano di manutenzione	14
Art. 12	Piano straordinario iniziale di manutenzione	14
Art. 13	Registro delle manutenzioni	14
PARTE 3	DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE OPERATIVO	16
Art. 14	Definizione delle attività manutentive	16
Art. 15	Manutenzione ordinaria	17
Art. 16	Manutenzione straordinaria	18
Art. 17	Reperibilità tramite assistenza telefonica, pronto intervento	19
Art. 18	Parti di ricambio e "muletti"	20
Art. 19	Beni e impianti non riparabili	20
Art. 20	Locali di supporto tecnico/logistico	20
PARTE 4	DISCIPLINA ECONOMICA	21
Art. 21	Anticipazione del prezzo	21
Art. 22	Garanzia definitiva	21
Art. 23	Contabilizzazione del servizio	22
Art. 24	Pagamenti	23
Art. 25	Tracciabilità dei flussi finanziari	24
PARTE 5	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	25
Art. 26	Direttore dell'esecuzione del contratto	25
Art. 27	Referente dell'Appaltatore	25
Art. 28	Personale addetto alla manutenzione	25
Art. 29	Avvio dell'esecuzione del contratto	26
Art. 30	Esecuzione anticipata del contratto – Esecuzione del servizio in via d'urgenza	26

Art. 31	Vigilanza, controllo e verifiche di conformità del DEC	27
Art. 32	Penali	27
Art. 33	Danni a terzi e/o di forza maggiore	28
Art. 34	Modifiche al contratto in corso di esecuzione	28
Art. 35	Subappalto	29
Art. 36	Avvalimento	29
Art. 37	Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	29
Art. 38	Assicurazioni a carico dell'Appaltatore	29
Art. 39	Diritto di recesso	30
Art. 40	Risoluzione del contratto	31
Art. 41	Clausola risolutiva espressa	31
PARTE 6	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	33
Art. 42	Norme di sicurezza generali	33
Art. 43	Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza	33
PARTE 7	NORME FINALI	35
Art. 44	Obblighi dell'Appaltatore	35
Art. 45	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	35
Art. 46	Divieto di sospendere o ritardare le lavorazioni	36
Art. 47	Disposizioni varie	36
Art. 48	Gestione e smaltimento dei materiali di risulta	36
Art. 49	Disciplina antimafia	37
Art. 50	Trattamento dei dati	37
Art. 51	Foro competente	37
Art. 52	Rinvio	38

## **PARTE 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **Art. 1 Oggetto e finalità del servizio**

L'A.R.N.A.S. G. Brotzu, di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o "A.R.N.A.S.", ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento, per anni tre, del servizio di manutenzione dei gruppi frigoriferi presso i propri presidi ospedalieri, da espletarsi mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il presente appalto ha come obiettivo assicurare il mantenimento, la continua funzionalità e l'efficienza sia dei gruppi frigoriferi attualmente presenti nelle strutture e negli immobili della Stazione Appaltante, sia quelli che saranno eventualmente installati dall'A.R.N.A.S. durante la vigenza dell'appalto.

A tal fine, il quadro complessivo delle prestazioni oggetto del servizio, e in particolar modo quello relativo alle modalità esecutive dello stesso, è improntato allo scopo di assicurare:

- A ) la continuità del servizio, da cui dipende il mantenimento delle condizioni microclimatiche all'interno dei locali ospitanti attività sanitarie e i processi a loro correlati (ad es.: apparecchiature diagnostiche), soggette a una stringente normativa di settore o a limitati campi di funzionamento;
- B ) livelli di sicurezza per le persone e l'ambiente, uguali o superiori a quelli prescritti dalla normativa vigente in materia di sistemi utilizzanti gas refrigeranti;
- C ) un livello qualitativo riscontrabile nell'esecuzione delle prestazioni mediante personale qualificato e formato secondo la normativa vigente;
- D ) la presenza di apposita reportistica atta a fornire evidenza documentale delle prestazioni svolte per il mantenimento dei requisiti di cui sopra.

L'espletamento del servizio, da riferirsi al complesso degli impianti esistenti e futuri, dei relativi componenti e sottocomponenti, è da eseguirsi nel rispetto nella normativa vigente come richiamata all'Art. 7.

I gruppi frigoriferi inclusi nelle prestazioni di cui al presente appalto sono elencati nella relazione tecnica illustrativa, che è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Si precisa che l'elenco non è da ritenersi definitivo, in quanto non si escludono variazioni della loro consistenza durante la vigenza contrattuale.

Le macchine oggetto dell'appalto sono ubicate nelle pertinenze interne ed esterne ai Presidi dell'A.R.N.A.S., con particolare riferimento alle due centrali tecnologiche, e precisamente presso:

- P.O. SAN MICHELE - Piazzale Alessandro Ricchi n.1 Cagliari.
- P.O. ONCOLOGICO ARMANDO BUSINCO - Via Edward Jenner s/n, Cagliari;
- P.O. MICROCITEMICO C. CAO - Via Edward Jenner s/n, Cagliari;

Le due centrali tecnologiche sono ubicate una presso il P.O. San Michele, a servizio dello stesso, e una presso il P.O. Businco (più precisamente nelle pertinenze dello stabile denominato "Polo di Radioterapia"), questa al servizio sia dello stesso P.O. che del Presidio A. Cao.

Ai fini del presente appalto, per gruppi frigoriferi si intendono le macchine frigorifere e i seguenti elementi tecnici ad essi connessi:

- E ) le torri evaporative dei n.6 gruppi condensati ad acqua;
- F ) pompe di circolazione lato primario e lato torre evaporativa (ove presenti) inglobate o meno all'interno dell'involucro della macchina frigorifera.

Per la gestione complessiva degli interventi oggetto dell'Appalto, dovranno essere previste modalità esecutive tali da:

- G ) garantire un livello qualitativo adeguato e riscontrabile nell'esecuzione delle prestazioni mediante personale qualificato e formato secondo la normativa vigente;

H ) garantire la presenza di reportistica atta a fornire informazioni e dati per tutte le categorie di prestazioni eseguite.

La dettagliata consistenza degli impianti che saranno sottoposti alle manutenzioni di cui al presente servizio è indicata nella Relazione tecnica illustrativa allegata alla documentazione di gara; si precisa, tuttavia, che la predetta consistenza è da ritenersi non esaustiva, in quanto potrebbero verificarsi variazioni in aumento o in diminuzione a seguito di riconfigurazione dei sistemi di climatizzazione, di mutate esigenze della Stazione Appaltante, al momento non prevedibili o quantificabili, riconducibili ad esempio alla realizzazione di nuovi e diversi fabbricati ovvero alla inclusione/esclusione di immobili nel patrimonio dell'Azienda durante il periodo di vigenza contrattuale, infine alla messa fuori servizio di impianti non più utili alla Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda la tipologia d'appalto, si prende atto che pur contemplando al suo interno prestazioni classificabili sia come servizi che come lavori (appalto misto), si configura come appalto di servizi, in linea con le seguenti disposizioni normative nazionali e comunitarie:

- Art. 28 D. Lgs. 50/2016 "Contratti misti di appalto";
- artt. 2 e 3 e "considerando (8)" della Direttiva 2014/24/UE;
- Determinazione ANAC n. 7 del 28.04.2015, "Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili".

Tale individuazione è motivata dal fatto che l'oggetto principale è costituito, sia dal punto di vista funzionale che economico, da servizi di gestione e manutenzione di impianti insistenti sul patrimonio immobiliare, con una quota accessoria di servizi di manutenzione straordinaria anche ricadenti, eventualmente, nella categoria dei contratti di "lavori".

## **Art. 2 Prestazioni e attività**

Le prestazioni ricomprese nell'appalto riguardano tutte le attività necessarie alla manutenzione degli impianti "gruppi frigoriferi" della Stazione Appaltante. **Tali prestazioni sono volte a garantire gli obiettivi descritti nel precedente Art. 1 e sono finalizzate a:**

- A ) ridurre al minimo la frequenza dei guasti e dei "fuori servizio" (disponibilità e continuità del servizio);
- B ) assicurare la piena efficienza di tutti gli impianti oggetto del servizio attraverso un programma di manutenzione che preveda ben definite procedure preventive per i diversi componenti degli impianti nel rispetto dei tempi di esecuzione del programma;
- C ) garantire il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza (rispetto della sicurezza verso le persone e l'ambiente);
- D ) contenere il normale degrado ed invecchiamento dei componenti (mantenimento del valore);
- E ) assicurare il pronto intervento;
- F ) migliorare la conoscenza da parte della Stazione Appaltante delle caratteristiche dei propri impianti;

**Le prestazioni sono raggruppate in:**

- attività di manutenzione ordinaria degli impianti (Art. 15);
- attività di manutenzione straordinaria (Art. 16);
- attività di reperibilità telefonica e Pronto Intervento (Art. 17);
- attività di gestione documentale (PARTE 2).

Le attività ascrivibili alla manutenzione sono definite come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche, amministrative, e di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista.

**In particolare, è specifico obiettivo della manutenzione degli impianti:**

- mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza, per le persone e l'ambiente, in ottemperanza delle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dal Contratto e dal presente Capitolato;
- assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte al raggiungimento, in relazione alle condizioni di installazione e al ciclo di vita del macchinario, del massimo rendimento e, di conseguenza, del massimo contenimento energetico possibile;

Le predette attività di manutenzione sono distinte in attività ordinarie e straordinarie, in conformità a quanto previsto nella Determinazione ANAC n. 7 del 28.04.2015, "Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili", come descritto nel presente Capitolato.

Le suddette attività saranno remunerate con il sistema "a canone" per quel che concerne le attività di manutenzione ordinaria, e con il sistema "extra canone" per quel che concerne le attività di manutenzione straordinaria, secondo quanto disposto al successivo Art. 3.

### **Art. 3 Prestazioni a canone ed extra canone**

Sono da considerarsi come **"servizi a canone"**:

- A ) la manutenzione ordinaria degli impianti, secondo il piano di manutenzione, comprendente interventi con fornitura e sostituzione di parti di ricambio entro il limite della "manutenzione correttiva";
- B ) il tempestivo ripristino delle condizioni di normale funzionamento delle apparecchiature e dei componenti, mediante le attività di "manutenzione correttiva" e "di opportunità", in base alle esigenze operative riscontrate dall'Appaltatore stesso o dalla Stazione Appaltante per mezzo di richieste d'intervento tecnico;
- C ) la fornitura e posa in opera dei materiali e ricambi inclusi nella manutenzione ordinaria;
- D ) la tenuta, creazione e aggiornamento dei libretti d'impianto, come istituiti dal D.P.R. 74/2013, sul modello di cui al D.M. 14 febbraio 2014; nonché della documentazione relativa ai registri dei controlli di efficienza energetica su impianti di climatizzazione estiva;
- E ) registrazione dei controlli obbligatori sul portale F-gas (D.P.R. 146/2018 e s.m.i.);
- F ) redazione dei rapporti di efficienza energetica obbligatori;
- G ) il servizio call center per assistenza telefonica su chiamata per assistenza tecnica al personale della Stazione Appaltante;
- H ) la predisposizione e aggiornamento del piano di manutenzione, tenuta e aggiornamento dei registri degli interventi manutentivi (di cui alla PARTE 2);
- I ) gli oneri di fornitura, implementazione e mantenimento della piattaforma di gestione informativa (di cui alla PARTE 2);
- J ) le prestazioni relative all'acquisizione dei dati (rilievi, reperimento di dati storici, informazioni grafiche e analisi, di cui alla PARTE 2);
- K ) l'attivazione e aggiornamento dell'anagrafica tecnica (di cui alla PARTE 2);
- L ) la verifica e mantenimento della cartellonistica atta alla corretta individuazione, identificazione e segnalazione degli impianti;
- M ) il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, prodotti nell'ambito delle attività connesse al presente appalto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, di cui all'Art. 48;
- N ) i sopralluoghi necessari alla valutazione di fattibilità e relativi preventivi di spesa per gli interventi "extra canone";
- O ) l'assistenza del personale dell'Appaltatore (manutentori e loro responsabili) per le verifiche di Enti di vigilanza e controllo che interessino gli impianti in manutenzione.

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione per le attività cosiddette "a canone" indicato nell'offerta si intende stabilito dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio. Esso non potrà subire alcuna variazione, eccettuate le circostanze di cui all'Art. 34, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l'aumento della manodopera o la modifica della consistenza impiantistica, ad esclusione dei casi sotto indicati.

Il corrispettivo contrattuale per il servizio "a canone", potrà essere rinegoziato tra le parti esclusivamente nell'eventualità di variazione del numero di impianti attivi con le modalità di cui all'Art. 34.

L'importo per il "servizio a canone" deve intendersi, inoltre, comprensivo di tutte le prestazioni e forniture descritte nel presente Capitolato e nei documenti di gara; tali prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I prezzi unitari utilizzati per la stima dei servizi a canone, ancorché senza valore negoziale ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'appalto, sono vincolanti per la definizione, valutazione e

contabilizzazione di eventuali modifiche al contratto, varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili. L'analisi dei prezzi è inclusa nella Relazione tecnica allegata alla documentazione di gara.

Sono esclusi dal canone di manutenzione i soli interventi di cui al successivo elenco, da considerarsi come **servizi "extra canone"**:

- P ) interventi (inquadabili come servizi, forniture o lavori) di manutenzione straordinaria definiti all'Art. 14 e disciplinati all'Art. 16;
- Q ) le operazioni di riparazione e ripristino del funzionamento degli impianti oggetto del presente appalto, derivanti da guasti e rotture non ricompresi nella "manutenzione correttiva";
- R ) l'adeguamento alle norme di sicurezza, prescritte dagli Enti aventi autorità in materia di sicurezza e salute sul lavoro e in materia di tutela dell'ambiente;
- S ) gli interventi di sostituzione, aggiunta ovvero modifica, di parti d'impianti o singoli componenti su richiesta della Stazione Appaltante;
- T ) gli eventuali oneri per rischi interferenziali inerenti i singoli interventi di manutenzione straordinaria, di cui al D. Lgs. 81/2008, come disciplinato nella PARTE 6.

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione per le attività cosiddette "extra canone", fisso e sottoposto ad un tetto massimo di spesa per ciascuna annualità, compensa le forniture in opera di materiali e le prestazioni integrative straordinarie, da eseguire **su richiesta della Stazione Appaltante**, per interventi non specificatamente previsti nelle attività a canone.

#### **Art. 4 Durata**

Il presente appalto ha durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di formale avvio dell'esecuzione del servizio di manutenzione da parte dell'Appaltatore. Le opzioni di proroga sono regolamentate dall'Art. 34 del presente Capitolato, dal disciplinare di gara e dalla normativa del Codice dei Contratti (Art. 106 e s.m.i.).

#### **Art. 5 Ammontare dell'appalto e importo del contratto**

L'importo netto dell'appalto, esteso a tre anni, riportato nel rigo A3 del seguente prospetto economico, include:

- A ) le somme relative alle prestazioni a canone (rigo 1 del prospetto), distinte per importo annuale e importo complessivo triennale. Si evidenzia che l'importo complessivo triennale è soggetto a ribasso ed è determinato al netto dell'I.V.A., al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui all'Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri importi o contributi di legge.
- B ) le prestazioni extra canone (rigo 2 del prospetto, suddiviso per annualità), distinte per importo annuale e importo complessivo triennale. Tale importo non è soggetto a ribasso ed è da intendersi come soglia annuale a consumo senza obbligo di spesa che sarà corrisposto a consuntivo, a progressiva remunerazione degli interventi effettivamente svolti dall'Appaltatore su richiesta dell'A.R.N.A.S. e computati sulla base dei prezziari/listini di riferimento di cui all'Art. 23 del presente Capitolato, con applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara sui suddetti prezziari/listini. Gli importi sono determinati al netto dell'I.V.A., al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui all'Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri importi o contributi di legge. La soglia annuale a consumo non è cumulabile tra diverse annualità.

Di seguito viene riportato il prospetto economico dell'appalto, in cui sono dettagliati gli importi che concorrono a formare il valore finanziario complessivo dell'appalto (VPE) e il valore massimo stimato dell'appalto (VSA) ai fini dell'Art. 35, comma 4 del Codice.



		Descrizione	Importo	Ulteriori informazioni
		Importo componente servizi a canone (Manutenzione Ordinaria, Pronto intervento)		<i>per 36 mesi</i>
	1	Annualità 1	€ 124.105,49	<i>al netto di I.V.A. e costi d.sicurezza</i>
		Annualità 2	€ 124.105,49	"
		Annualità 3	€ 124.105,49	"
A1		<b>SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO</b>	€ 372.316,47	<i>importo su cui il ribasso è direttamente applicato</i>
		Importo componente servizi extra canone (Manutenzioni Straordinarie), per 36 mesi		
	2	Annualità 1	€ 50.000,00	<i>al netto di I.V.A. e costi d.sicurezza</i>
		Annualità 2	€ 50.000,00	"
		Annualità 3	€ 50.000,00	"
A2		<b>SUBTOTALE PRESTAZIONI A CONSUMO NON SOGGETTE A RIBASSO</b>	€ 150.000,00	<i>il ribasso è applicato sui prezzi di riferimento</i>
A3		<b>IMPORTO NETTO DELL'APPALTO (A1+A2)</b>	€ 522.316,47	<i>al netto di I.V.A. e oneri sicurezza</i>
	3	Stima costi per la sicurezza da DUVRI	€ 3.006,00	<i>costi della sicurezza per servizi a canone, netto I.V.A.</i>
	4	Stima costi per la sicurezza da PSC/DUVRI (opzionali, relativi a interventi extra canone - stimato 3% di A2)	€ 4.500,00	<i>da valutarsi analiticamente per singoli interventi straordinari, netto I.V.A.</i>
A4		<b>IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	€ 7.506,00	
A		<b>IMPORTO A BASE DI GARA (A3+A4)</b>	€ 529.822,47	<i>anche detto "importo a base d'asta" (D.Lgs.50/2016)</i>
	5	Clausole contrattuali ex art. 106, c. 1, lett. a) (20% di A)	€ 105.964,49	<i>concorre al VSA (ex art.35)</i>
	6	Proroga Tecnica ex art. 106, c. 11 (6 mesi = 1/6 di A)	€ 88.303,75	<i>concorre al VSA (ex art.35)</i>
B		<b>IMPORTO SOMME PER OPZIONI</b>	€ 194.268,24	<i>Ulteriori somme non soggette a ribasso</i>
VSA		<b>VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO (A+B) ex art. 35, c.4</b>	€ 724.090,71	<i>Importo complessivo dell'appalto, importo per acquisizione CIG</i>
	7	Incentivi ex art. 113, (1,9% di A)	€ 10.066,63	
	8	Spese per commissioni giudicatrici	€ 600,00	
	9	Contributo a favore dell'ANAC	€ 375,00	<i>Del. ANAC n. 1121 del 29.12.2020</i>
	10	Spese per pubblicità (I.V.A. inclusa)	€ 12.000,00	
	11	Imprevisti, stimati nel 10% dell'importo a base di gara	€ 52.982,25	<i>Copertura per fattispecie ex art. 106, c.1, lett. b) e c) e c.2</i>
	12	Fondo per accordi Bonari (5% di A)	€ 26.491,12	
	13	I.V.A. (22% del VSA)	€ 159.299,96	
	14	Arrotondamenti	€ 94,33	
C		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 261.909,29	
VPE [A+B+C]		<b>VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO (A + B + C)</b>	€ 986.000,00	<i>valore finanziario complessivo (di cui alle schede di programmazione ai fini D.M.MIT n.14 del 16.01.18)</i>

Per l'analisi di tutte le voci di costo di cui al presente articolo, ivi incluse le spese per la sicurezza, si rimanda alla Relazione Tecnico Illustrativa, redatta ai sensi dell'Art. 23, comma 15, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

## **Art. 6 Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L. 120/2020 e in deroga temporanea al Regolamento della Stazione Appaltante, in corso di aggiornamento, salvo registrazione in caso d'uso. Non costituisce giustificazione per la mancata stipula del contratto la pendenza di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 32 comma 8, salvo non sia stata disposta o inibita la stipula dello stesso o sia stata presentata o accolta istanza cautelare, ai sensi dell'art. 32 comma 11 del Codice. Il contratto stipulato in pendenza di ricorso sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa in caso di esito sfavorevole, per la Stazione Appaltante, del ricorso medesimo, con addebito di tutte le spese ed eventuali danni subiti a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui la mancata stipula del contratto sia imputabile all'Appaltatore, tale inadempimento costituisce causa di esclusione dalla procedura.

Nel caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto per causa imputabile all'Appaltatore, tale inadempimento costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, con incameramento della cauzione definitiva ed eventuale refusione dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

## **Art. 7 Normativa di riferimento**

L'Appaltatore sarà tenuto a eseguire il servizio di cui al presente appalto attenendosi alla normativa dettata, in tema di installazione, conduzione e manutenzione degli impianti termofrigoriferi, da regolamenti, direttive e decisioni emanate dalle istituzioni europee e dalle fonti nazionali, regionali e locali, nonché agli aggiornamenti che entrassero in vigore nelle more del servizio. Si richiama nel seguito un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle principali fonti normative attinenti al settore di cui trattasi:

Regolamenti, direttive comunitarie e attuativi Italia:

- Regolamento (UE) n. 517/2014 del parlamento europeo e del consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione (ex Regolamento 303/2008);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione;
- D.P.R. 146/2018 s.m.i. "Nuova F-Gas", Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;
- D.Lgs. 26/2013 - Disciplina sanzionatoria relativa ai gas fluorurati ad effetto serra;
- D.P.R. n. 147/2006 – controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico;
- D.Lgs. 163/2019 – decreto sanzioni (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014);
- Regolamento 1005/2009 – Sostanze ozonolesive;
- D.Lgs. 108/2013 – Disciplina sanzionatoria relativa alle sostanze ozonolesive.

Disposizioni in materia di attività di installazione e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici:

- D.P.R. 74/2013 s.m.i. (Regolamento recante "definizione criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici"):
  - ▣ Modello Libretto Impianto (Allegato I al D.P.R.);
  - ▣ Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 2 (gruppi frigo);
- D.M. MISE 22 gennaio 2008, n. 37;
- D.M. MISE 19 maggio 2010 – Nuova Dichiarazione Conformità.

Testo Unico in materia ambientale e norme relative:

- D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico dell'Ambiente;
- AHRI 700 – specifiche per i refrigeranti;
- Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER).

**Energie rinnovabili, efficienza energetica:**

- D.Lgs. 28/2011 – Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Legge 90/2013;
- Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 – Conto Termico
- D.Lgs. 192/2005 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto MATTM 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

**Norme Tecniche di riferimento (sintesi):**

- EN 378;
- EN 13313;
- CEI 11-27;
- CEI 64-8.

**Gas Tossici e sicurezza:**

- Regio Decreto 09/01/1927 n. 147
- D.Lgs 81/08 - Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
- Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi - a cura di Ministero della Salute - Approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 201 PED
- Direttiva PED 2014/68/UE e attuativi Italia
  - ☐ Decreto Legislativo del 25 febbraio 2000 n. 93
  - ☐ DM329\_04 – Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi
  - ☐ DM 11 aprile 2011 verifiche periodiche art 71 DLgs 81
  - ☐ DLgs-26-2016-Attrezzature-a-pressione
  - ☐ Linee Guida ISPESL – L'esame visivo su attrezzature in pressione
  - ☐ Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione ("Regolamento CLP")
- Testo Unico Prevenzione Incendi – TUPI – D.MIN. INT. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"
- D.M. MIN. INT. 10 marzo 2020 "Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

**L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a:**

- le condizioni stabilite nei documenti di gara, compresa l'offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- la normativa tecnica di settore (norme UNI, CNR, ISO, DIN, ISPESL, CEI, in tema di controllo e manutenzione degli impianti) anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato;
- capitoli tecnici e linee guida di manutenzione editi da Associazioni di Categoria (Asercom Associazione europea dei costruttori dei componenti per la refrigerazione; FINCO Federazione prodotti impianti e servizi per le costruzioni; AREA Associazione europea degli installatori, manutentori e progettisti di impianti per la climatizzazione e la refrigerazione; EFCM Italia Associazione Nazionale Produttori Attrezzature Professionali per l'Ospitalità; ASSOCOLD Costruttori tecnologie per il freddo);
- le eventuali prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- le eventuali prescrizioni dell'Azienda Sanitaria Locale;
- le eventuali prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro.

## **Art. 8 Conoscenza ed accettazione del Capitolato Speciale**

L'Appaltatore dichiara di avere perfetta conoscenza e di accettare il contenuto delle disposizioni di cui al presente Capitolato, dei suoi allegati, della Relazione tecnica illustrativa, del Disciplinare di gara e genericamente di tutta la documentazione di gara, compreso quanto dichiarato nell'offerta tecnica, in relazione sia all'esecuzione del servizio in oggetto che all'accettazione dello stato della consistenza impiantistica al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto. Tale accettazione dovrà essere rinnovata in sede di stipula del contratto.

## **PARTE 2 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE GESTIONALE**

### **Art. 9 Sistema di gestione**

L'espletamento efficiente ed efficace del servizio in oggetto, non può prescindere da una gestione integrata attraverso un sistema informativo a supporto delle attività di gestione operativa e controllo delle operazioni manutentive e dello stato degli impianti.

Sarà pertanto onere dell'Appaltatore la fornitura (qualora l'Appaltatore scelga un software non in possesso della Stazione Appaltante), lo sviluppo e la gestione di una piattaforma informatizzata:

- A ) per l'elaborazione e gestione dei dati sulla consistenza degli impianti in consegna;
- B ) per il monitoraggio delle attività incluse nel presente appalto.

Il sistema sarà utilizzato per la gestione dei flussi informativi tra Appaltatore e Stazione Appaltante. È inteso che il sistema sarà sempre consultabile dal personale della Stazione Appaltante, attraverso funzioni d'interrogazione, navigazione, consultazione, esportazione di dati.

Il sistema dovrà essere del tipo "web based" e non dovrà richiedere l'installazione di software o l'adozione di hardware specifici, oltre quelli già in uso da parte del personale della Stazione Appaltante.

Avrà carattere preferenziale l'integrazione del suddetto sistema informativo con gli strumenti software già in possesso o in uso presso la Stazione Appaltante, ai fini della riduzione dei tempi di addestramento del personale e della razionalizzazione e semplificazione delle risorse dedicate alle attività manutentive.

Si fornisce un elenco non esaustivo delle funzioni e contenuti richiesti alla piattaforma software:

- C ) interfaccia d'accesso lato "Stazione Appaltante" e lato "Appaltatore";
- D ) cronoprogramma/scadenziario delle prestazioni in conformità al Piano di Manutenzione concordato con la Stazione Appaltante;
- E ) copia informatica del Registro delle manutenzioni, contenente in particolare le relazioni periodiche (dichiarazione dell'O.E. di esecuzione delle attività, funzionale all'emissione di ciascuna fattura);
- F ) copia informatica del Registro F-GAS delle macchine;
- G ) copia informatica dei "Libretto di impianto";
- H ) copia informatica del Piano di manutenzione;
- I ) interfaccia di consultazione dello stato delle attività programmate che riporti, per ogni intervento: lo stato attuale (da fare, in corso, concluso), la prossima scadenza, lo scostamento tra la data programmata e la conclusione;
- J ) interfaccia di comunicazione per richieste d'intervento;
- K ) interfaccia di consultazione dell'anagrafe tecnica, che permetta l'accesso al data base recante i dati identificativi di ciascun impianto e lo stato delle manutenzioni richieste/programmate sul medesimo;
- L ) archivio delle segnalazioni di non conformità riscontrate durante le attività ordinarie;
- M ) archivio delle comunicazioni formali e degli atti inerenti all'esecuzione del contratto;
- N ) archivio delle relazioni periodiche (dichiarazione dell'O.E. di esecuzione delle attività, funzionale all'emissione di ciascuna fattura);
- O ) archivio degli interventi extra canone: ordini, contabilità, tempi, certificazioni, registrazione delle modifiche apportate.

Per quanto riguarda le tempistiche e la consegna del sistema informativo, questo dovrà essere attivo entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto. Entro tale data, l'Appaltatore dovrà pertanto garantire la fornitura delle dotazioni hardware e software, nonché la loro configurazione.

Sempre a seguito dell'avvio dell'esecuzione del contratto, e in funzione dello sviluppo della piattaforma informativa, sarà onere dell'Appaltatore eseguire la mappatura delle consistenze patrimoniali oggetto dell'appalto e procedere alla creazione dell'anagrafica tecnica.

Entro il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio, dovrà essere conclusa la "fase di avvio a regime" dell'intero sistema informativo, che dovrà necessariamente

ricomprensione l'avvio di ciascuna delle funzioni già descritte, l'erogazione di tutti i servizi utili e preposti e la perfetta funzionalità della piattaforma.

Terminata la "fase di avvio a regime", l'inserimento dei dati (ad es.: rendicontazione attività svolte) all'interno della piattaforma (ad es.: appositi registri all'uopo previsti) dovrà avvenire almeno a cadenza semestrale.

Sarà, inoltre, cura dell'Appaltatore redigere con cadenza pari all'intervallo di fatturazione, un rapporto sintetico, da fornire alla Stazione Appaltante e contenente tutte le informazioni sullo stato di manutenzione degli impianti in manutenzione, sulle prestazioni erogate, sulle forniture di materiali.

L'Appaltatore dovrà fornire, per tutta la durata del contratto, supporto alla Stazione Appaltante per eventuali implementazioni, modifiche e personalizzazioni richieste dalla stessa e inerenti alla piattaforma informatica.

Al termine del rapporto contrattuale, tutte le informazioni e tutti i dati gestiti dal sistema informativo, nonché il sistema stesso (software) nella sua ultima versione disponibile, rimarranno in possesso della Stazione Appaltante. Tale prescrizione non si applica nel caso in cui il software utilizzato sia quello già in uso da parte della Stazione Appaltante (e pertanto non fornito nell'ambito del presente appalto).

## **Art. 10 Anagrafica tecnica**

L'anagrafica tecnica dovrà ricomprensione tutte le attività di raccolta e acquisizione dati, rilievi, censimenti e aggiornamento dello stato degli impianti. Essa dovrà, inoltre, includere, completare, correggere, integrare e dettagliare i rilievi in possesso della Stazione Appaltante, che costituiranno solo la base della raccolta dati in capo all'Appaltatore. Tutti i dati andranno ad alimentare la piattaforma informatica di cui al precedente paragrafo.

Il fine dell'anagrafe tecnica è quello di permettere una puntuale conoscenza dei singoli componenti, della loro ubicazione, del contesto impiantistico in cui sono inseriti e dei singoli elementi oggetto di manutenzione.

La costituzione e la gestione dell'anagrafe tecnica deve prevedere il costante aggiornamento del data base e deve consentire di valutare, almeno in forma sintetica, lo stato di mantenimento dell'impianto, secondo criteri finalizzati a definire il grado di eventuali danni e anomalie.

La parte grafica includerà uno schema planimetrico di ciascun edificio riportante l'ubicazione degli impianti.

Il DEC fornirà all'Appaltatore, a seguito alla consegna del servizio, su supporto informatico e/o cartaceo, le planimetrie degli edifici da utilizzare come base per predisporre gli elaborati finali. Sarà cura dell'Appaltatore comunicare e condividere con il personale della Stazione Appaltante le difformità tra esistente ed elaborati forniti, in modo da operare sempre sulla versione più aggiornata dello schema planimetrico.

Per l'esecuzione della mappatura sono previste le seguenti attività:

- A ) Acquisizione dati: a seguito della sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante avrà cura di fornire all'Appaltatore, su supporto informatico e/o cartaceo, i documenti in suo possesso relativi al progetto e/o "as built", alla consistenza degli impianti in manutenzione (individuazione degli impianti ed eventuali sub componenti), alla documentazione inerente all'installazione e gestione degli impianti;
- B ) Rilievo e censimento degli impianti: l'Appaltatore dovrà raccogliere tutte le informazioni tecniche e tipologiche atte a descrivere in maniera immediata e sintetica gli elementi da restituire graficamente con gli schemi planimetrici. L'attività è estesa alla rilevazione della consistenza impiantistica, dello stato manutentivo e delle caratteristiche tecniche dei componenti significativi principali (marca, modello, matricole etc.);
- C ) Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici. L'attività di acquisizione dati e rilievo sul campo, sopra descritta, sarà restituita digitalmente sotto forma di aggiornamento degli elaborati forniti dal DEC. Lo schema planimetrico risultante illustrerà l'assetto globale degli impianti;
- D ) Aggiornamento continuo e gestione dei dati anagrafici in funzione dell'attività manutentiva svolta o di ampliamenti e modifiche degli impianti.

L'Appaltatore deve riportare, all'interno del rapporto sintetico contenente le informazioni sullo stato di manutenzione degli impianti di cui al precedente Art. 9:

- E ) gli aggiornamenti alle consistenze eseguiti sugli elaborati;

- F ) la sintesi dello stato di conservazione dei beni oggetto del presente appalto, con evidenza delle situazioni di criticità riscontrate;
- G ) la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato di adeguamento normativo degli impianti e delle relative condizioni di sicurezza.

#### **Art. 11 Piano di manutenzione**

L'Appaltatore deve predisporre, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, un Piano di Manutenzione, sulla base dei dati acquisiti anche tramite i rilievi effettuati in loco, che contenga:

- A ) la pianificazione temporale delle singole attività di manutenzione ordinaria da eseguire nel periodo di riferimento;
- B ) le modalità con cui l'impresa intende svolgere le operazioni di manutenzione programmata.

Le attività riportate nel piano di manutenzione dovranno essere basate primariamente sulle prescrizioni normative in materia e secondariamente sui manuali ufficiali della casa costruttrice di ciascun impianto. In caso di irreperibilità, mancato aggiornamento o manifesta difformità dei piani dalle vigenti norme, l'Appaltatore formulerà un piano di manutenzione preventiva nel completo rispetto della normativa vigente, ivi compresi i regolamenti in vigore e nel rispetto di quanto disposto nel presente Capitolato.

Tramite il piano dovrà essere possibile al DEC consultare la programmazione estesa ad un arco temporale pari a 6 mesi, in modo che sia possibile gestire con congruo anticipo eventuali modifiche dell'andamento del servizio, in funzione di interventi programmati dalla Stazione Appaltante e/o specifiche esigenze della stessa, che potrebbero interferire con la pianificazione delle attività dell'Appaltatore. Le eventuali modifiche alla programmazione della manutenzione ordinaria non costituiranno oggetto di nuova retribuzione, né daranno diritto a compensi o indennità di sorta a favore dell'Appaltatore.

Sarà cura dell'Appaltatore aggiornare il piano di manutenzione in relazione alle predette modifiche, alla maggiore conoscenza tecnica acquisita durante la gestione del servizio, alle variazioni quantitative o qualitative intervenute sugli impianti in affidamento.

#### **Art. 12 Piano straordinario iniziale di manutenzione**

Entro 120 giorni dalla consegna del servizio l'Appaltatore dovrà presentare un "Piano straordinario iniziale di manutenzione" che comprenderà tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si ritenessero necessari per riportare alle condizioni di perfetta efficienza gli impianti, in base allo stato riscontrato degli stessi al momento dell'avvio dell'esecuzione.

Le risorse dedicate a tale piano andranno a gravare ed erodere lo stanziamento annuale previsto per le somme "extra canone" e sarà aggiornato all'inizio di ciascun anno di gestione.

#### **Art. 13 Registro delle manutenzioni**

L'Appaltatore è tenuto a redigere un "Registro delle manutenzioni" su cui annotare le informazioni relative a ciascun intervento espletato.

Il Registro dovrà essere tenuto in forma digitale sulla piattaforma informativa e, a discrezione dell'Appaltatore, anche in forma cartacea.

Il Registro dovrà consentire, per ogni intervento manutentivo, di risalire all'identità del tecnico manutentore che ha materialmente espletato le lavorazioni e al responsabile dell'Appaltatore che sovrintende all'esecuzione a regola d'arte della prestazione.

L'Appaltatore dovrà predisporre, con la scadenza prevista per la consegna del piano di manutenzione, le schede-tipo per la rendicontazione dei diversi interventi, conformemente a quanto riportato nel seguente elenco che descrive il contenuto minimo del Registro delle manutenzioni:

- A ) per ogni singolo intervento di manutenzione ordinaria:
  - 1) identificazione del Presidio Ospedaliero;
  - 2) natura della manutenzione: ordinaria/straordinaria (come definite nell'Art. 14);

- 3) identificazione degli impianti e beni oggetto di intervento;
- 4) descrizione delle attività svolte per lo specifico intervento;
- 5) materiali associati all'intervento;
- 6) date associate all'intervento: data prevista, data di effettuazione, scostamento;
- 7) identificazione del tecnico manutentore e validazione dell'intervento da parte del referente dell'Appaltatore;
- B ) dichiarazione di corretta esecuzione dell'attività;
- C ) eventuali ragioni, dettagliatamente esposte, per le quali determinate operazioni non sono state eventualmente eseguite;
- D ) eventuali note sull'impiego o esercizio dei beni in manutenzione e segnalazione sull'uso non corretto degli stessi;
- E ) eventuali non conformità rilevate durante l'espletamento del servizio al fine di pianificare la soluzione del problema;
- F ) identificazione nell'archivio dei rapporti sintetici emessi ai fini della fatturazione.

## **PARTE 3 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE OPERATIVO**

### **Art. 14 Definizione delle attività manutentive**

In relazione alle prestazioni già elencate nel precedente Art. 2, è possibile definire come:

A ) **ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA:** tutte le attività per la cui esecuzione l'Appaltatore dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di prevenire ed eliminare ogni eventuale anomalia.

Sono attività di manutenzione ordinaria:

1) l'attività di **MANUTENZIONE PREVENTIVA**, eseguibile ad intervalli predeterminati ovvero in base a criteri predeterminati dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore, e finalizzata a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità (impianto e relativi componenti e sub componenti). Sono incluse nell'attività di manutenzione:

i) La **MANUTENZIONE PROGRAMMATA**, eseguita in base ad un programma temporale. Essa ricomprende le attività periodiche di manutenzione individuate nell'Allegato 1 al presente Capitolato, da eseguirsi con le frequenze e le tolleranze temporali ivi riportate. Tali attività dovranno essere integrate o modificate in presenza di espresse indicazioni del costruttore del componente (riportate nei manuali d'uso e manutenzione), se non in contrasto con la vigente normativa di settore.

ii) La **MANUTENZIONE INTEGRATIVA**, ricomprendente le seguenti attività:

- a). attività periodiche, individuate nell'Allegato 1 al presente Capitolato, richieste con frequenza maggiore rispetto a quella ivi prevista;
- b). attività non individuate nell'Allegato 1 al presente Capitolato, necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti.

iii) La **MANUTENZIONE CICLICA** effettuata in base a cicli di utilizzo predeterminati o eseguita in accordo con un piano temporale stabilito, in cui il piano si esprime in funzione dei cicli di utilizzo più appropriati (ad esempio, ingrassaggio dei supporti delle giranti di un gruppo frigorifero centrifugo in base alle ore di funzionamento del macchinario; sostituzione di cuscinetti e sistemi di supporto in base alle ore di funzionamento indicate dal costruttore).

2) l'attività di **MANUTENZIONE DI OPPORTUNITÀ**, inerente alla manutenzione eseguita in forma sequenziale ovvero parallela su più componenti, in corrispondenza di un'opportunità di intervento, al fine di realizzare sinergie e sincronie nell'impiego di risorse economiche, tecniche ed organizzative (esempio: concentrare, anche a discapito del rispetto delle scadenze imposte dalla manutenzione programmata, interventi manutentivi in un periodo di fermo impianto programmato o coincidente con altre attività esterne al presente contratto; la programmazione di interventi complessi e comportanti lunghi periodi di fermo macchina, non urgenti, nei periodi dell'anno di minor utilizzo dei gruppi frigoriferi; la riprogrammazione di taluni interventi manutentivi interferenti con sopravvenute e imprevedibili esigenze legate, ad esempio, alle attività sanitarie o altri lavori estranei al presente appalto);

3) l'attività di **MANUTENZIONE CORRETTIVA O A GUASTO**, inerente alla manutenzione eseguita a seguito di un'avaria conseguente al normale utilizzo dei beni, non prevedibile ex ante, e volta a riportare l'impianto o l'apparecchiatura nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta.

B ) **attività di MANUTENZIONE STRAORDINARIA**, che riguardano tutti gli interventi non inclusi nella manutenzione ordinaria, svolti su richiesta della Stazione Appaltante, non ricorrenti e d'elevato costo rispetto al valore del rimpiazzo dei beni e ai costi annuali di manutenzione ordinaria degli stessi. Sono da ricomprendere in questa categoria:

1) attività di **MANUTENZIONE DI ADEGUAMENTO**, necessaria ai fini dell'adeguamento a modifiche normative e legislative;

2) attività di **MANUTENZIONE SOSTITUTIVA**, ricomprendenti tutte quelle attività o interventi di sostituzione parziale o totale di unità tecnologiche o elementi tecnici che siano da eseguire in ragione di:

- i) obsolescenza o fine ciclo di vita delle unità tecnologiche o elementi tecnici;

- ii) oggettiva impossibilità di riparazione delle unità tecnologiche o elementi tecnici (come meglio specificato all'Art. 19), da svolgersi a seguito di cause non imputabili alle attività manutentive svolte dall'Appaltatore, dipendenti da guasti o malfunzionamenti di impianti non strettamente attinenti ai gruppi frigoriferi (come guasti di impianti elettrici e idraulici dell'edificio) o atti vandalici posti in essere, a danno dei suddetti beni, da soggetti terzi.

Si precisa che non saranno ritenuti atti vandalici i danni imputabili all'utilizzo conforme dei beni, ovvero alla normale usura, poiché essi ricadono nella fattispecie di guasti di cui alla "manutenzione correttiva" (come già definita). Si chiarisce che ad esempio, non è da considerarsi intervento di natura correttiva (bensì manutenzione straordinaria) la ripetuta sostituzione di uno stesso componente che non può ragionevolmente essere in avaria per usura ma per evidente danneggiamento dovuto a cause esterne alla macchina oggetto di manutenzione (ad es.: ambiente di installazione, anomalie dei circuiti di alimentazione elettrica dell'edificio);

- 3) attività/interventi, inerenti all'oggetto dell'appalto, da effettuare su richiesta della Stazione Appaltante, aventi ad oggetto MODIFICHE ED INTEGRAZIONI degli impianti esistenti;
- 4) sono a carico dell'Appaltatore eventuali attività di ripristino divenute necessarie a causa di INSUFFICIENTE O INADEGUATA MANUTENZIONE da parte dell'Appaltatore (ad esempio rottura di parti elettriche ed elettroniche venute a contatto con polvere/umidità per mancata cura/protezione da parte dell'Appaltatore);
- 5) Nella manutenzione straordinaria si intendono sempre INCLUSI eventuali STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA, la stesura di PREVENTIVI DI SPESA dettagliati, le CERTIFICAZIONI DI LEGGE sugli interventi eseguiti e tutti i MATERIALI forniti.

C ) attività di supporto tecnico e Pronto Intervento (Art. 17);

Si precisa che, anche nell'ambito della manutenzione ordinaria, l'Appaltatore dovrà, a seguito di intervenuta riparazione o sostituzione di parti d'impianto o dispositivi, effettuare le verifiche di funzionalità e fornire le certificazioni di legge sugli impianti, qualora previste.

## **Art. 15 Manutenzione ordinaria**

Il servizio deve essere sviluppato in conformità alle prescrizioni della normativa di settore vigente a livello nazionale ed europeo, per quanto riguarda la manutenzione programmata, dovrà essere eseguito secondo il Piano delle manutenzioni (Art. 11), a sua volta sviluppato secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato, con le periodicità indicate e da eseguirsi nel normale orario di lavoro.

Le attività eseguite dovranno essere riportate sul registro delle manutenzioni, di cui all'Art. 13, dove ogni visita prevista nel Piano sarà certificata con data e firma del tecnico manutentore.

Quando richiesto dalla normativa in vigore le attività eseguite dovranno essere riportate sul libretto di impianto e sul portale F-Gas.

Ogni eventuale integrazione al programma di manutenzione per mezzo di attività di manutenzione integrativa sarà accompagnata dall'adeguamento del programma stesso, senza che questo comporti maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

Nell'ambito della manutenzione correttiva, l'Appaltatore è tenuto, quando necessario, a sostituire o riparare a sue spese tutte le parti:

- A ) danneggiate per usura di parti meccaniche in movimento, nei limiti dell'elenco dei materiali inclusi nelle "sostituzioni illimitate";
- B ) la ricambistica di consumo, elencata in maniera non esaustiva nell'elenco "sostituzioni illimitate";
- C ) danneggiate per deterioramento di parti elettriche ed elettroniche (resistenze, condensatori, connettori, relè, teleruttori) nei limiti dell'elenco dei materiali inclusi nelle "sostituzioni illimitate";

Dovrà, inoltre, far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso. Tali interventi urgenti potranno anche ricadere nella definizione di manutenzione straordinaria.

Ricadono sempre e in numero illimitato nella manutenzione correttiva remunerata a canone ("sostituzioni illimitate"), la sostituzione (fornitura, posa in opera, smaltimento del sostituito) di materiali di consumo e singole parti di ricambio degli impianti come riportati nell'Allegato 1 al presente Capitolato.

Inoltre ricade nella manutenzione correttiva, remunerata a canone, la fornitura, posa in opera, smaltimento del sostituito, dei ricambi di cui alle "sostituzioni limitate" dell'Allegato 1 al presente Capitolato.

Nell'ambito delle sostituzioni limitate non si applicano i limiti di cui all'Art. 14, punto B )2), "Manutenzione Sostitutiva".

Nel caso in cui un guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose o grave disservizio dovuto a mancanza di regolazione di temperatura/umidità in ambienti critici (ad es.: sale operatorie, camere sterili in genere) o disservizi su macchinari critici (ad es. apparecchiature diagnostiche critiche, centri elaborazione dati) sarà onere dell'Aggiudicatario contattare immediatamente il DEC ed eventualmente le altre strutture operative della Stazione Appaltante, al fine di sottoporre alle stesse la necessità dell'intervento con urgenza. In tal caso, l'Appaltatore dovrà, inoltre, avvisare tempestivamente le strutture di soccorso interne all'A.R.N.A.S. (ad esempio la squadra degli addetti antincendio) o di Pubblico Soccorso, qualora valuti necessario il loro intervento.

L'Appaltatore è tenuto a sostenere tutte le spese per i materiali e le attrezzature di ogni genere occorrenti per il regolare funzionamento degli impianti nell'ambito della manutenzione ordinaria, ivi compresi gli oneri per opere provvisorie, di protezione e segnaletica, gli oneri per imposte, magazzinaggio, trasporto, tiri in alto, carico, scarico all'interno ed all'esterno dei fabbricati relativi alla realizzazione degli interventi.

#### **Art. 16 Manutenzione straordinaria**

Ricadono in questa categoria tutte le prestazioni che non rientrano tra quelle ordinarie, ossia interventi quali modifiche di parti di impianto, sostituzione di componenti/parti di ricambio su richiesta della Stazione Appaltante, non ricorrenti e d'elevato costo rispetto al valore del rimpiazzo dei beni e ai costi annuali di manutenzione ordinaria, in riferimento a quanto già definito agli Art. 14, di cui si fornisce il seguente elenco non esaustivo a titolo di esempio:

- A ) revisione completa degli elettrocompressori, estesa alla parte meccanica (giranti di compressori dinamici, viti o spirali scroll di compressori volumetrici, sistemi di supporto e lubrificazione) e ai motori elettrici abbinati (eventuali riavvolgimenti, sostituzione supporti, sistemi di raffreddamento);
- B ) riparazione/sostituzione dei fasci tubieri e dei mantelli degli scambiatori;
- C ) sostituzione degli organi di alimentazione e regolazione principali (inverter, soft starter);
- D ) primo ripristino (all'interno del periodo di vigenza contrattuale) della carica di refrigerante, ove necessario, delle macchine;
- E ) in generale, previo accordo con la Stazione Appaltante, le riparazioni concordate con il DEC e/o da inserirsi nel piano di manutenzione straordinaria.

L'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria è disposto dal RUP, previa verifica di disponibilità sulle somme dedicate alle manutenzioni straordinarie ("extra canone"), a seguito di:

- F ) indicazione del DEC, anche in relazione al ripristino di parti degli impianti a seguito di guasti di natura imprevedibile, ossia rubricati come "manutenzione sostitutiva" all' Art. 14;
- G ) inserimento nel Piano Straordinario Iniziale di Manutenzione di cui all'Art. 12;
- H ) proposta di intervento migliorativo da parte dell'Appaltatore.

La formulazione del preventivo di spesa analitico è a carico dell'Appaltatore e sarà redatto in conformità a quanto disciplinato nell'Art. 23.

Il DEC si occuperà, in particolare, di verificare:

- I ) la congruità dei prezzi per ciascun affidamento;
- J ) l'organizzazione degli interventi e quindi gli aspetti inerenti alle tempistiche, alle condizioni di sicurezza e all'eventuale interferenza con le attività dei reparti;
- K ) l'inserimento dei dati relativi a ciascun intervento sulla piattaforma informativa (registri);
- L ) la regolare esecuzione, al fine del rilascio della relativa attestazione.

In ciascun intervento di manutenzione straordinaria si intendono incluse tutte le spese per le prestazioni di personale idoneo e provvisto degli strumenti ed attrezzi necessari per l'esecuzione di misurazioni, verifiche, tarature, bilanciamenti, rilievi di ogni genere, documentazione e disegni relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo delle manutenzioni straordinarie, sia agli effetti tecnici che contabili.

Nel caso di sostituzione di componenti l'Appaltatore è tenuto a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli impianti. Le parti d'impianto sostituite o di nuova fornitura, saranno automaticamente sottoposte a manutenzione e incluse nel Programma di manutenzione senza oneri aggiuntivi per il Stazione Appaltante.

All'occorrenza, su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto a fornire documentazione fotografica dello stato pre e post intervento.

Inoltre, è onere dell'Appaltatore possedere od ottenere, prima dell'avvio dei lavori/servizi di manutenzione straordinaria, le eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività (ad es.: occupazione temporanea di suolo pubblico), che dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante, in originale o copia autentica.

Il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà l'impossibilità di procedere alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture.

È fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa autorizzazione della Stazione Appaltante. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sarà tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.

La Stazione Appaltante si riserva l'eventuale possibilità di affidare a terzi qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, sui quali l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna. In particolare nei casi in cui:

- D ) siano programmati interventi di lavori (ad es.: ristrutturazione, manutenzione straordinaria, etc.) affidati a terzi ma aventi ad oggetto la manutenzione o installazione ex novo di gruppi frigoriferi;
- E ) l'Appaltatore manifestasse un ritardo nell'esecuzione di interventi programmati o sul cronoprogramma di un intervento straordinario;
- F ) nei casi in cui le soluzioni proposte nell'ambito della manutenzione straordinaria non vengano accettate dalla Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, in base a ragioni tecniche e/o economiche.

In relazione a tali interventi l'Appaltatore avrà l'onere di:

- G ) includere i beni e gli impianti di cui ai predetti interventi nel proprio piano di manutenzione;
- H ) curare l'inserimento degli stessi nell'anagrafica tecnica;
- I ) effettuare le attività di manutenzione ordinaria agli stessi patti e condizioni di quanto già in consegna.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare di volta in volta e con la dovuta tempestività, gli interventi di carattere straordinario di estrema urgenza che possano pregiudicare la pubblica incolumità e che pertanto devono essere eseguiti immediatamente, contestualmente alla segnalazione fatta per le vie brevi al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o in sua assenza al personale reperibile individuato dalla Stazione Appaltante. Al termine dell'intervento l'Aggiudicatario procederà ad inoltrare immediato avviso al Stazione Appaltante, per iscritto, il quale potrà fissare data e modalità di un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare l'idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell'impianto. Del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti.

L'Aggiudicatario avrà facoltà di proporre alla Stazione Appaltante, mediante relazioni tecniche dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi sugli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato.

Tale proposta non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per la Stazione Appaltante, ma dovrà essere di ausilio per quest'ultima per pianificare le opere di adeguamento migliorativo degli impianti in funzione delle proprie scelte tecniche.

## **Art. 17 Reperibilità tramite assistenza telefonica, pronto intervento**

L'aggiudicatario dovrà attivare un servizio di assistenza tecnica telefonica attiva durante l'orario di servizio del personale dell'A.R.N.A.S. (lunedì - sabato dalle 7:30 alle 20:00). Un tecnico specializzato dovrà essere a disposizione per eventuali problematiche specifiche ed urgenti riscontrate dal personale dell'A.R.N.A.S. G.

Brotzu. Sulla base delle indicazioni ricevute, il tecnico specializzato verificherà la necessità di un intervento di manutenzione correttiva di "pronto intervento".

L'avvio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva dovrà essere garantito entro **5 (cinque) giorni** lavorativi dall'attivazione della chiamata sul sistema informativo di cui alla PARTE 2, l'intervento potrà consistere nella risoluzione definitiva del guasto o nella risoluzione mediante "intervento tampone" da finalizzare entro una data concordata con il DEC o il personale della Stazione Appaltante di riferimento.

L'Aggiudicatario fornirà, all'attivazione del servizio di manutenzione, il numero di telefonico unico e, se necessario, il numero telefonico cellulare di uno o più tecnici di riferimento per le chiamate di pronto intervento e le comunicazioni.

#### **Art. 18 Parti di ricambio e "muletti"**

Sono a totale carico dell'Aggiudicatario tutti i materiali di consumo, di ricambio, di scorta e gli accessori necessari per le attività ricadenti nella manutenzione ordinaria. I materiali forniti nell'ambito dell'appalto dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero mette a disposizione. Essi dovranno rispondere alle norme di prodotto vigenti e dovranno essere marcati CE ove prescritto, oltre a privilegiare la manutenibilità e l'intercambiabilità (possibilmente della stessa marca del pezzo sostituito o consigliato dalle case costruttrici).

Tutte le sostituzioni, riparazioni, revisioni ricomprese sia nelle manutenzioni ordinarie che straordinarie, devono essere eseguite dall'aggiudicatario con tempestività al fine di non inficiare la continuità del servizio, previa autorizzazione della Stazione Appaltante in caso di maggiori spese (associabili quindi alle manutenzioni straordinarie).

Le prestazioni di posa in opera sono comprensive anche di ogni operazione di smontaggio di apparecchiature esistenti, propedeutico alla posa del nuovo, e del relativo eventuale smaltimento secondo legge (Art. 48).

L'Appaltatore dovrà garantire l'installazione a suo carico e spese di apparecchiature sostitutive temporanee ("muletti") per componenti/apparecchi che dovessero essere spostati provvisoriamente dalla sede d'installazione per operazioni di manutenzione. Tali operazioni includono il trasporto in laboratorio/officina delle apparecchiature per riparazioni non eseguibili presso le sedi della Stazione Appaltante.

#### **Art. 19 Beni e impianti non riparabili**

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga un bene non riparabile per indisponibilità di ricambi, dovrà documentare oggettivamente tale evenienza (tramite, ad esempio: dichiarazione del produttore di indisponibilità di ricambi e propria certificazione di irreperibilità sul mercato di parti di ricambio compatibili) e comunicarlo formalmente e tempestivamente alla Stazione Appaltante.

Quest'ultima, qualora confuti l'ipotesi e dimostri la fattibilità dell'intervento di riparazione (ad esempio, documentando di aver reperito altra Ditta capace di eseguirlo, documentando la disponibilità di ricambi), ne darà informazione all'Appaltatore che, in tal caso, sarà tenuto ad effettuare l'intervento immediatamente, pena il diritto di applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale.

#### **Art. 20 Locali di supporto tecnico/logistico**

Durante il periodo di vigenza contrattuale, l'Appaltatore potrà usufruire dei locali delle centrali tecnologiche in cui sono installati i gruppi frigoriferi per la conservazione di piccole quantità di materiali/ricambi/attrezzature utili al buon andamento dell'intervento in corso.

La Stazione Appaltante non è tenuta a fornire, presso i propri Presidi Ospedalieri e salvo diversi accordi stabiliti in fase di esecuzione, altri locali ad uso dei dipendenti dell'Appaltatore né tanto meno ad uso deposito ricambi.

## **PARTE 4 DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 21 Anticipazione del prezzo**

Ai sensi dell'Art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo dell'anticipazione del prezzo, in base alle disponibilità economiche della Stazione Appaltante può raggiungere un importo pari al 30 per cento del **valore della quota "a canone" del contratto di appalto**, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, come sancita nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. L'anticipazione sarà recuperata, sotto forma di detrazione dai pagamenti verso l'Appaltatore, durante la prima annualità.

L'anticipazione è consentita anche in caso di avvio del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del Codice e ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, solo a seguito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'Art. 76 comma 5 del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme percepite, se l'esecuzione della prestazione non prosegue a causa di ritardi a lui imputabili, rispetto ai tempi previsti nel contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Art. 22 Garanzia definitiva**

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n.31/2018 per l'importo assicurato, calcolato con le modalità di cui all'Art. n. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'importo della garanzia è ridotto nelle ipotesi previste dall'articolo 93, comma 7 come indicato dall'Art. 103, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'Art. n. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il testo delle condizioni riportate nella fidejussione bancaria o assicurativa, deve contenere tra l'altro la seguente clausola: "La Banca o Società Assicuratrice sottoscritta dichiara di prestare la presente fideiussione con esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ad avvalersi delle prescrizioni contenute nell'Art. n. 1957 comma 1 c.c., nonché all'eccezione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il sottoscritto Istituto garante si obbliga inoltre a rendere operativa la medesima garanzia entro 10 (dieci) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante". L'aggiudicatario dovrà produrre unitamente alla predetta cauzione, copia della quietanza di pagamento del premio della cauzione medesima.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

### **Art. 23 Contabilizzazione del servizio**

Il corrispettivo per i servizi sarà erogato "a canone" sulla base delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate.

Nella Relazione tecnica illustrativa sono riportati i prezzi unitari attribuiti al canone del servizio di manutenzione ordinaria, stimati sulla base di contratti analoghi.

Gli importi si intendono comprensivi di tutte le voci di costo inerenti il servizio di manutenzione ordinaria, del costo dei materiali e della manodopera ad essa associati, nonché dei servizi accessori inclusi nel canone come elencati nell'Art. 3.

Le prestazioni (lavori, servizi o forniture) di manutenzione **"extra canone"** saranno corrisposte a corpo o a misura, sulla base delle attività effettivamente rese e rendicontate; i prezzi di riferimento saranno quelli desunti dai prezzi in vigore al momento dell'approvazione dell'intervento extra-canone, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni extra canone fino alla concorrenza dell'importo contrattuale annuo, appositamente destinato, di cui all'Art. 5. Le somme stanziare per le manutenzioni straordinarie sono aggiornate annualmente e non è contemplato l'utilizzo dei residui tra una annualità e l'altra.

Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni extra-canone verrà applicato il più vantaggioso tra i seguenti prezzi nella versione utile più aggiornata:

- A ) prezzo della Regione Sardegna nella versione utile più aggiornata;
- B ) prezzi vigenti "DEI – Tipografia del Genio Civile", distinti in base alla natura dell'intervento;

Gli eventuali nuovi prezzi, non riconducibili ai predetti prezzi, pattuiti in contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore, saranno valutati sulla scorta di:

- C ) altri prezzi in vigore (ad esempio: prezzi ufficiali di Regioni diverse da RAS, prezzi ufficiali di associazioni di categoria);
- D ) indagini di mercato dell'Appaltatore, consistenti anche in richiesta di più preventivi a diversi fornitori di beni (parti di ricambio, nuove componenti, consumabili e in genere ogni bene correlato alla corretta esecuzione della manutenzione, compresi i gas refrigeranti);
- E ) listini, o loro estratto, della ricambistica come comunicati dal fabbricante della macchina oggetto di riparazione o del fabbricante del ricambio originale, da esibire in sede di formazione dei prezzi da parte dell'Appaltatore e relativamente alla specifica offerta (è a discrezione dell'Appaltatore fornire uno o più prezzi relativi a ricambi equivalenti all'originale in caso di irreperibilità di quest'ultimo);
- F ) prezzi dei principali gas refrigeranti, in linea con quelli forniti da fonti ufficiali UE quali le pubblicazioni "Monitoring of refrigerant prices against the background of Regulation (EU)", edite da "Öko-Recherche", Ufficio per la ricerca e la consulenza ambientale, [www.oekorecherche.de](http://www.oekorecherche.de)

Su tali voci sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. In ogni caso, i nuovi prezzi dovranno sempre essere proposti al DEC e approvati dal RUP.

Saranno inclusi nei costi degli interventi extra canone, e specificati in voci separate:

- J ) eventuali spese tecniche;
- K ) i costi della sicurezza;
- L ) oneri di legge (I.V.A., autorizzazioni, altre imposte).

Per gli interventi in urgenza, che non dovessero rientrare nella manutenzione ordinaria, il costo dei materiali sarà reso all'Appaltatore previa presentazione delle fatture d'acquisto, sui cui importi la Stazione Appaltante non applicherà il ribasso offerto per le manutenzioni extra canone.

Nel caso di computazione dell'intervento come opera non compiuta (ovvero ove non ricompresa la manodopera), e quindi in tutti i casi in cui è possibile reperire solo il prezzo dei pezzi di ricambio, il

corrispettivo della manodopera impiegata per gli interventi "extra canone" (voce "P<sub>m</sub>" dell'algoritmo riportato nel seguito), sarà composto dal costo del lavoro ai sensi dell'Art. 26 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 (voce "C<sub>m</sub>"), cui si aggiunge una quota fissa per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa. Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente alla quota fissa di cui sopra e, pertanto, per il corrispettivo della manodopera si applica la seguente equazione:

$$P_m = C_m \times (1 + C_u \times (1 - S_m))$$

Dove:

P<sub>m</sub> = corrispettivo della manodopera;

C<sub>m</sub> = costo della manodopera;

C<sub>u</sub> = 0,265 (quota percentuale pari al 26,50%, desunta dal Prezzario Regionale RAS) per costi generali e utile d'impresa;

S<sub>m</sub> = sconto offerto in sede di gara (frazionario, non percentuale)

## **Art. 24 Pagamenti**

Il canone annuale verrà erogato in due quote con cadenza semestrale posticipata; le prestazioni di manutenzione "a canone" saranno rendicontate considerando l'arco temporale del semestre di riferimento.

La regolare esecuzione del servizio svolto nel semestre, sarà attestata dal DEC sulla base della documentazione fornita dall'Appaltatore e composta da un rapporto sintetico, dai rapporti di manutenzione dettagliati e da quant'altro concorra alla compilazione dei registri di manutenzione (che avrà valore ai fini della rendicontazione). Il pagamento del corrispettivo semestrale sarà subordinato alla consegna di tale documentazione.

La fatturazione relativa al canone annuale dovrà indicare:

- A ) Il codice dell'ordine elettronico emesso dalla Stazione Appaltante tramite sistema NSO a cui la fattura è riferita;
- B ) il codice CIG dell'appalto;
- C ) gli estremi del provvedimento di aggiudicazione di questa Azienda;
- D ) il periodo (semestre) a cui si riferisce la quota;
- E ) Codice Univoco Ufficio IPA: FIEFE2;
- F ) la seguente dicitura "UL09\_ TMAN\_ Servizio di manutenzione dei gruppi frigoriferi dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu".

L'assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l'emissione dell'ordinativo di pagamento senza che alla Stazione Appaltante possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento.

Altre indicazioni nella compilazione delle fatture potranno essere richieste in corso d'esecuzione.

Gli importi relativi alle attività di manutenzione straordinaria "extra canone" saranno di volta in volta corrisposti previa approvazione, da parte della Stazione Appaltante (RUP), dei preventivi predisposti dall'Appaltatore, nei modi meglio specificati nell'Art. 23. Per gli interventi identificati come lavori, è previsto il pagamento mediante rata di saldo (non sono previsti pagamenti in acconto intermedi né anticipazione del prezzo). Il codice CIG dell'appalto dovrà essere obbligatoriamente indicato anche nelle fatture di eventuali subappaltatori e/o subfornitori. Non saranno emessi CIG associabili alle prestazioni compensate tramite le somme riservate agli interventi "extra canone".

Gli interventi saranno liquidati a seguito di attestazione di regolare esecuzione degli stessi, emessa dal DEC/DL; questa sarà subordinata al rilascio da parte dell'Appaltatore delle certificazioni di legge dei singoli interventi prestati.

Il pagamento di qualsivoglia somma dovuta all'Appaltatore ("a canone" o "extra canone") sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dello stesso (mediante acquisizione del DURC).

Nel caso di RTI la fatturazione avverrà a cura della capogruppo; è esclusa la fatturazione suddivisa fra i vari componenti il RTI.

Le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico.

L'emissione della fattura è subordinata a quella dell'ordine elettronico su piattaforma NSO da parte della Stazione Appaltante.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte della Stazione Appaltante, decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002.

#### **Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, pena la nullità del contratto, si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217, rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari", e a ricorrere esclusivamente al conto corrente bancario dedicato. A tal fine, ai sensi dell'Art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento del servizio in oggetto, l'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà, previa contestazione all'Appaltatore, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento e alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

## **PARTE 5 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 26 Direttore dell'esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art 101 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione -Appaltante nomina il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione.

Il DEC è stato individuato con deliberazione di indizione e autorizzazione a contrarre della presente procedura (si veda prospetto a pagina 1 del presente Capitolato).

Limitatamente alle prestazioni erogate nell'ambito della quota "extra canone" dell'appalto, il DEC assumerà il ruolo di Direttore dei Lavori per ciascun intervento (qualora lo stesso si configuri come lavoro).

Il DEC sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adottando le misure necessarie e comunicando al RUP le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel Capitolato e la relativa misura, cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

### **Art. 27 Referente dell'Appaltatore**

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore deve nominare un referente individuandone le generalità e i mezzi di contatto.

Il Referente rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Appaltatore e avrà i poteri decisionali per trattare e concordare con l'A.R.N.A.S. ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente il servizio in oggetto, per cui deve essere in grado di fornire consulenza sotto il profilo tecnico e commerciale nell'ambito delle materie attinenti il servizio. Il Referente avrà, inoltre, funzioni di coordinamento del servizio e di controllo sull'attività del personale addetto alle manutenzioni.

In caso di emergenze, il referente deve intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto, qualora ritenuto necessario dal DEC.

Il referente deve essere sempre rintracciabile con le modalità di cui all'Art. 17.

La Stazione Appaltante si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Il referente sarà a tutti gli effetti rappresentante dell'Appaltatore per la trasmissione delle comunicazioni formali, che si intenderanno pertanto validamente trasmesse all'Appaltatore ai sensi di legge.

In caso di impedimento del referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al DEC, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

### **Art. 28 Personale addetto alla manutenzione**

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovrà essere in possesso delle abilitazioni necessarie, con particolare riferimento al possesso dei seguenti attestati di formazione specifica:

- A ) "Patentino" F-gas per impianti Categoria I, certificazione delle persone, secondo quanto previsto dall'Art. 7 comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R. n.43 del 27/01/2012.

Ciascun lavoratore dovrà sempre essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento.

All'atto di sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi e recapiti telefonici della/e persone responsabili della gestione, del personale addetto alla manutenzione e dei loro eventuali sostituti.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute dalla Stazione Appaltante e garantire la presenza del personale tecnico idoneo. Dovrà inoltre provvedere, in caso

di assenza o impedimento del personale (ferie, malattia, permessi ecc.), alla sua sostituzione, comunicando nominativo e periodo di sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga affinché le operazioni di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, siano sempre eseguite da proprio personale dipendente (almeno un operatore) in possesso delle abilitazioni di cui la precedente punto 7.1, lettera e) del Disciplinare di gara.

#### **Art. 29    Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto, dal quale avrà inizio la decorrenza dei termini temporali dello stesso.

Il DEC provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale, sottoscritto dal DEC e dall'Appaltatore, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'Appaltatore, ove questi lo richieda.

Qualora l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il DEC provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Con l'avvio dell'esecuzione l'Appaltatore prende in consegna la manutenzione di tutti gli impianti di cui al presente appalto nello stato di fatto in cui si trovano.

#### **Art. 30    Esecuzione anticipata del contratto – Esecuzione del servizio in via d'urgenza**

Poiché il presente appalto tratta di attività critiche per l'attività sanitaria e di cui è richiesta la continuità di funzionamento, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto prima della stipulazione dello stesso, ai sensi del comma 8 dell'Art. 32 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fermo restando quanto previsto dall'Art. 80 dello stesso Codice.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020 si riserva la facoltà, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all'art. art 83 del Codice, **l'avvio dell'esecuzione del servizio in via di urgenza** e ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i..

Il Concorrente, prima della consegna del servizio in via d'urgenza, dovrà presentare **una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi (RCVT)**, con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto e con decorrenza alla data di avvenuta consegna del servizio, come specificato all'Art. 38 del presente Capitolato.

Il pagamento delle prestazioni eseguite nelle more dei controlli avverrà solo dopo l'esito positivo degli stessi, formalizzati con provvedimento e comunicati ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice. Nell'ipotesi in cui i controlli sull'operatore economico diano esito negativo e non sia possibile pervenire all'aggiudicazione efficace del servizio, la Stazione Appaltante procederà all'annullamento della delibera di autorizzazione della proposta di aggiudicazione e disporrà la quantificazione del mero rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dall'art. 32, comma 8 del Codice, come modificato dalla L. 120/2020.

La Stazione Appaltante, attraverso formale comunicazione via PEC, darà un preavviso all'Appaltatore di 15 (quindici) giorni per l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, come di seguito indicato.

Il DEC, su ordine del RUP, provvederà a redigere un elenco dettagliato delle prestazioni con apposito verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza del servizio da eseguire immediatamente, in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale, sottoscritto dal DEC e dall'Appaltatore e con le stesse modalità di cui all'Art. 29 del presente Capitolato.

Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 32 comma 8 del Codice e il tardivo avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'Art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020, per cause imputabili all'Appaltatore, comportano **la revoca** della delibera di autorizzazione della proposta di aggiudicazione e alla rifusione di eventuali spese o danni.

### **Art. 31 Vigilanza, controllo e verifiche di conformità del DEC**

La Stazione Appaltante esplica attraverso il DEC le funzioni di vigilanza mediante verifica e controllo, in corso di esecuzione e senza obbligo di preavviso, degli adempimenti contrattuali in capo all'Appaltatore, anche mediante controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore non potrà invocare, come causa di interferenza nel compimento dei lavori, gli interventi di vigilanza e controllo che l'incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.

La verifica di conformità relativa alla fine del servizio deve essere conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all'Appaltatore.

Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'Appaltante tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il DEC o altro soggetto incaricato, disporranno che a tale attività di verifica sia provveduto d'ufficio, ovvero che tale attività venga eseguita da terzi, con deduzione delle relative spese sostenute dalla Stazione Appaltante dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il DEC, o suo delegato, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili. In caso di riscontro di difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione del servizio, il collaudo sarà subordinato all'adempimento delle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante con indicazione di un termine per adempiere.

Il DEC provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, previo riscontro della completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso formalmente all'Appaltatore, il quale dovrà restituirlo firmato per accettazione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. Lo stesso potrà, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità, predisposto dalla Stazione Appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Successivamente all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

### **Art. 32 Penali**

Il presente appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare penali per il ritardato adempimento, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, quota al cui raggiungimento la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c. e ai sensi dell'Art. 40 del presente Capitolato.

Si riporta l'entità della penale giornaliera, da rapportare all'importo contrattuale, per diverse fattispecie di inadempimento:

- A ) ritardo nell'avvio delle prestazioni a seguito della consegna del servizio: 1 per mille (per un massimo di 10 giorni, dopo i quali è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore);
- B ) ritardo nella presentazione del Piano di Manutenzione: 1 per mille;

- C ) ritardo nella presentazione del Piano straordinario iniziale di manutenzione: 1 per mille;
- D ) ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi extra canone: 1 per mille;
- E ) ritardo nella riconsegna di beni riparati nell'ambito dei servizi extra canone: 1 per mille;
- F ) ritardo nell'aggiornamento dei dati sui registri: 1 per mille;
- G ) ritardo nella consegna dell'Anagrafica Tecnica: 0,5 per mille;
- H ) ritardo nell'avvio di singole attività programmate: 1 per mille;

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze dovute a una non corretta gestione del Servizio.

L'importo delle penali sarà detratto in sede di liquidazione delle fatture, a seguito di contestazione della Stazione Appaltante, oppure con rivalsa sull'ammontare della garanzia definitiva.

### **Art. 33 Danni a terzi e/o di forza maggiore**

L'Appaltatore, nello svolgimento delle attività di manutenzione, deve predisporre tutte le misure atte a evitare il verificarsi di danni a cose e persone durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino funzionale degli impianti o il risarcimento di danni a cose o a persone provocati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa (che rimane comunque obbligatoria).

Qualunque danno, causato da terzi nell'ambito del servizio, per qualsiasi motivo, e/o i ripristini e le sostituzioni resi necessarie da cause di forza maggiore, dovranno essere comunicati al DEC entro 5 (cinque) giorni dalla data della rilevazione dell'evento. Le attività di ripristino relative potranno essere attuate dall'Appaltatore sulla base delle procedure per le manutenzioni straordinarie e previa richiesta da parte della Stazione Appaltante, che ne assume anche l'onere, salvo che il danno sia imputabile all'Appaltatore per negligenza, omissione della predisposizione delle normali cautele atte ad evitarli o causati da sua esclusiva colpa.

In tali casi il DEC compila apposita relazione da trasmettere al Responsabile del Procedimento, indicando il fatto e le presumibili cause.

I danni che dovessero derivare agli impianti oggetto di appalto, a causa arbitraria esecuzione delle attività manutentive, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti alla Stazione Appaltante.

### **Art. 34 Modifiche al contratto in corso di esecuzione**

Le modifiche al contratto, ai sensi dell'Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono previste nelle seguenti ipotesi:

- A ) modifiche ai sensi dell'Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, su autorizzazione del RUP e senza una nuova procedura di affidamento, affidate nel limite massimo del 20% dell'importo a base di gara depurato del ribasso offerto, nei seguenti casi:
  - 1) qualora sia necessario procedere ad accorpamenti, acquisizioni o cessioni di attività, ristrutturazioni, ampliamenti, variazione di destinazione d'uso che implicino l'installazione di nuovi impianti, è facoltà della Stazione Appaltante assegnare o meno all'Appaltatore la manutenzione di tali nuove apparecchiature. In tali casi, si procederà ad una modifica dell'importo contrattuale originario, proporzionale all'incremento o alla diminuzione del valore della quota a canone, agli stessi patti e condizioni originariamente previsti in contratto. L'avvio dell'esecuzione del contratto relativamente ai nuovi impianti avrà inizio dalla data di messa in servizio degli stessi.
  - 2) per la modifica, in aumento, dell'importo destinato alla manutenzione straordinaria, qualora l'amministrazione dovesse rilevare una sostanziale incongruenza tra le somme destinate alla manutenzione straordinaria degli impianti in contratto e il reale fabbisogno evidenziato dall'attività svolta dall'Appaltatore. In tal caso, si procederà ad una modifica dell'importo contrattuale originario, incrementando la quota destinata alle manutenzioni straordinarie;

B ) modifica ai sensi dell'Art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 (proroga tecnica): la durata del contratto originario in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo pari a mesi 6 (sei). Si intende inclusa nella modifica anche la quota relativa alle prestazioni extra canone. L'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o a quelli più favorevoli per la Stazione Appaltante, per tutta la durata della proroga.

In tutti i sopracitati casi la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento a terzi, senza alcun obbligo verso l'Appaltatore.

### **Art. 35 Subappalto**

Il subappalto è ammesso in conformità all'Art. 105 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019 dall'Art. 13 del D.L. n. 183 del 31/12/2020, tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia UE C-63/18 del 26.09.2019, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, alle condizioni previste dalla predetta norma, e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Le modalità e i limiti previsti dall'Art. 105, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si intendono applicate per le parti di servizi e le forniture per cui l'Appaltatore, in sede di offerta, abbia manifestato esplicitamente l'intenzione di avvalersene e per cui la Stazione Appaltante abbia rilasciato l'autorizzazione di cui al suddetto Art.105, comma 4. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (Art. 105, comma 19, D. Lgs. 50/2016).

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni di cui all'Art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato ex D.L. n. 32/2019, convertito in L.55/2019.

### **Art. 36 Avvalimento**

L'avvalimento è consentito nei limiti e con le modalità previste dall'Art. 89 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

### **Art. 37 Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

È vietata la cessione contratto, ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 106, comma 13, del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'Art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.

### **Art. 38 Assicurazioni a carico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è obbligato, prima, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, o entro 10 giorni dalla stipula dello stesso a produrre una polizza assicurativa, stipulata con primaria Società, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terze persone a causa di danneggiamento totale o parziale di qualsiasi natura, derivante dall'attività di manutenzione degli impianti oggetto del presente appalto e/o dai lavori eseguiti in regime di manutenzione straordinaria.

In caso di esecuzione anticipata del contratto e/o di avvio del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del Codice e Art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020, la garanzia definitiva e la polizza assicurativa devono essere costituite prima della consegna in via di urgenza.

Sarà obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. Se il contratto di assicurazione prevede limitazioni alla risarcibilità dei sinistri o importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/00). Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipulazione del contratto, pertanto, in mancanza non si potrà procedere alla stipula contrattuale. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

L'Aggiudicatario si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice della manutenzione, fino ad un massimale per sinistro di 5 milioni di Euro, coperto da polizza assicurativa stipulata con primaria società.

### **Art. 39 Diritto di recesso**

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall'Art.109 del D. Lgs. n. 50/2016, l'A.R.N.A.S. ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso da notificarsi all'Appaltatore a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, per esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. Costituisce, in particolare, legittimo motivo di recesso:

- A ) la necessità di modificare i processi produttivi della Stazione Appaltante per ragioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di indirizzo;
- B ) l'intervenuta disponibilità, successivamente alla stipula del contratto in oggetto o tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula dello stesso, di una nuova convenzione stipulata dalle centrali di committenza statali o regionali (Consip S.p.A., C.R.C. Regione Sardegna), nell'ambito della manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto, a condizioni di maggior vantaggio economico rispetto al presente contratto, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite. In tal caso è fatta salva la possibilità per l'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche contrattuali ai predetti corrispettivi riservandosi, la Stazione Appaltante, la facoltà di procedere ad una rinegoziazione in proprio favore.

In caso di ricorso al recesso dal contratto, la Stazione Appaltante procederà al pagamento:

- C ) delle prestazioni relative ai servizi eseguiti;
- D ) al valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
- E ) al decimo dell'importo dei servizi a canone non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Decorso il termine di 15 giorni dall'esercizio del diritto di recesso la Stazione Appaltante prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.

Per "materiali utili esistenti in magazzino" si intendono quelli non ancora utilizzati, correttamente imballati, riconducibili alle attività di cui al presente appalto e comunque già accettati dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del suddetto preavviso.

Nel caso di recesso per adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza statali o regionali, qualora il l'Appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche e la Stazione Appaltante sia costretta a recedere dal contratto, l'Appaltatore si obbliga a proseguire il servizio in oggetto sino al momento in cui la Stazione Appaltante avrà sottoscritto la nuova convenzione e sarà attivo il nuovo servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione.

#### **Art. 40 Risoluzione del contratto**

Il contratto d'appalto può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell'Art. 1453 c.c., per inadempimento dell'Appaltatore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15(quindici giorni) nei seguenti casi:

- A ) in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, dal contratto d'appalto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale impiegato in appalto;
- B ) in caso di violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'Appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l'Appaltatore si sia avvalso;
- C ) in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commessa dall'Appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l'Appaltatore si sia avvalso;
- D ) in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti in contratto d'appalto, con particolare riferimento a quanto disciplinati dall'Art. 50 del presente Capitolato;
- E ) in caso di impossibilità, per qualunque altra circostanza, anche indipendente dalla volontà dell'Appaltatore, di conseguire il risultato complessivo che costituisce l'oggetto dell'appalto.
- F ) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'Appaltatore (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall'ordinamento al tempo dei fatti vigenti);
- G ) quando, decorsi 40 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l'avvio dell'appalto, l'Appaltatore non abbia dato avvio all'attività secondo gli obblighi assunti;
- H ) negli altri casi previsti dal presente Capitolato.

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui all'Art.108 del Codice.

La Stazione Appaltante, dopo l'emanazione del provvedimento di risoluzione, potrà:

- I ) affidare il contratto alla ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture, queste relative a attività manutentive regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere;
- J ) procedere all'incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese subite.

#### **Art. 41 Clausola risolutiva espressa**

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione delle manutenzioni in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. La Stazione Appaltante darà formale comunicazione del provvedimento di risoluzione all'Appaltatore e il contratto si considererà risolto dal momento della ricezione della stessa da parte del destinatario.

Il contratto si risolverà automaticamente e immediatamente nelle seguenti ipotesi:

- A ) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'accordo quadro, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato, nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sotto condizione risolutiva, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interattiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto;
- B ) in caso di grave e reiterato inadempimento, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- C ) per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'Appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'Appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l'intervento sostitutivo;
- D ) in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i.;
- E ) In caso di grave inadempimento ex Art. 1455 c.c. o frode o altra causa tale da incidere sulla regolarità e continuità delle operazioni di manutenzione;
- F ) per qualsiasi fatto doloso o colposo grave imputabile all'Appaltatore da cui sia derivato un grave danno a persone o cose;
- G ) motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- H ) il superamento della soglia del 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo all'applicazione delle penali;
- I ) in caso di violazione delle norme sul subappalto;
- J ) in caso di violazione delle norme sull'Avvalimento;
- K ) in caso di cessione del contratto;
- L ) mancato rispetto dei protocolli di legalità e/o del patto di integrità;
- M ) l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa obbligatoria;
- N ) in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del servizio per cause imputabili all'Appaltatore,
- O ) in caso di polizza gravata da limitazioni sul risarcimento dei sinistri e/o scoperti o franchigie.

Nei casi di inadempimento, salvo la fattispecie sub G), l'Azienda ha facoltà di affidare il contratto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a attività manutentive regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

## **PARTE 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 42 Norme di sicurezza generali**

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle attività oggetto dell'Appalto, deve attenersi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., delle esigenze dell'attività sanitaria, nonché di tutte le disposizioni atte ad evitare danni a terzi, intendendo con ciò che l'Appaltatore è l'unico responsabile di fronte alle Autorità competenti dell'osservanza e della verifica di tutte le norme antinfortunistiche del proprio specifico lavoro, mantenendo sollevati ed indenni da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed i suoi rappresentanti.

L'Aggiudicatario è obbligato a nominare il proprio Preposto in materia di sicurezza, dandone comunicazione al Stazione Appaltante; è altresì obbligato a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, un proprio Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle attività di manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a rispettare le prescrizioni impartite nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'Art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008, precisando che durante l'esecuzione dell'appalto, il DEC, e per competenza i Servizio SPP aziendale, verificherà l'osservanza delle disposizioni e l'applicazione delle misure di contenimento dei rischi ivi contenute.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si svolgono le prestazioni previste dal presente appalto, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza delle persone e dei beni nonché ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze di tutte le attività oggetto del contratto.

L'Aggiudicatario è inoltre tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le "schede di sicurezza", predisposte dal produttore, relative ai materiali/sostanze introdotti nell'edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato.

Ogni irregolarità deve essere comunicata al DEC.

Fanno parte di apposita trattazione della Relazione tecnica illustrativa la definizione dei costi relativi alla sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai documenti per la sicurezza (DUVRI, PSC, POS, verbali di coordinamento) da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di munire il personale tecnico manutentore di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, e tutto quanto previsto dalla normativa vigente. Come stabilito dall'Art. 5 della legge n. 136/2010 in merito all'identificazione degli addetti alle manutenzioni, la tessera di riconoscimento, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Tale cartellino dovrà essere sempre visibile.

Il personale addetto al servizio dovrà indossare durante l'espletamento delle sue funzioni idonea tenuta da lavoro. L'Appaltatore inoltre, dovrà mettere a disposizione, in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, a proprie spese.

### **Art. 43 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza**

Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi gestiti all'interno del presente servizio di manutenzione (ordinaria o straordinaria) possono essere suddivisi in una delle due categorie di applicazione individuati dal D. Lgs. 81/2008 al Titolo I o al Titolo IV.

Per stabilire i criteri di classificazione adottati per inquadrare le attività, si indica quanto segue:

- A ) saranno considerati interventi ricadenti nel Titolo I quelli, inclusi o esclusi nell'allegato X del D. Lgs. 81/08, che non presentano complessità tale da richiedere un progetto o l'organizzazione di cantiere. Tali interventi, quindi, non sono da considerare come "cantieri temporanei o mobili";
- B ) saranno considerati nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ("cantieri mobili e temporanei in cui si effettuano lavori edili o di genio civile, il cui elenco è riportato nell'allegato X"), gli interventi che richiedono la predisposizione di un progetto e l'attivazione e l'organizzazione di un cantiere.

Ciò premesso, si individuano i seguenti documenti e la responsabilità di redazione degli stessi:

- C ) interventi ricadenti nel TITOLO I: è in capo alla Stazione Appaltante la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di carattere generale, quale valutazione ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto; l'Appaltatore affiancherà ad esso la redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) inizialmente di carattere generale, in riferimento alle specifiche attività lavorative in contratto;
- D ) interventi ricadenti nel TITOLO IV: la Stazione Appaltante predisporrà un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di carattere specifico, riferito, all'occorrenza, al singolo intervento di manutenzione, e nominerà un Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE); sulla base dello specifico PSC, l'Appaltatore redigerà un Piano Operativo della Sicurezza (POS) specifico contenente le regole comportamentali fondamentali di sicurezza e salute che dovranno essere seguite durante l'espletamento delle attività manutentive.

Si specifica che anche in caso di interventi ricadenti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08, la presenza di una singola impresa esecutrice non determina la necessità di redazione del PSC e nomina del CSE. Tali interventi saranno normati, ai fini della sicurezza, tramite il DUVRI generale e la redazione di un POS specifico da parte dell'Appaltatore.

Infine, sia per interventi ricadenti nel Titolo I sia per quelli di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, in presenza di rischi particolari e potenziali interferenze non richiamati dal DUVRI, sarà necessario redigere uno specifico "verbale di coordinamento attività" ad integrazione del DUVRI e del POS generale.

Il verbale conterrà integrazioni e contestualizzerà quanto riportato nei documenti di carattere generale, per tener conto della specificità dell'ambiente e delle lavorazioni da effettuare.

Tali verbali saranno predisposti direttamente dall'Appaltatore e visti dal DEC, prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SPP) redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. La Stazione Appaltante aggiornerà il DUVRI una volta individuato l'Appaltatore ed alla luce del suo progetto di espletamento dei servizi.

## **PARTE 7 NORME FINALI**

### **Art. 44 Obblighi dell'Appaltatore**

L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato ed alla normativa vigente in materia di manutenzione di impianti per la climatizzazione per tutta la durata del Contratto. Egli è responsabile della corretta gestione e manutenzione degli impianti oggetto del servizio e in particolare deve:

A ) mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative apparecchiature e garantirne le condizioni di sicurezza, il rispetto dei parametri di funzionamento e le prestazioni richieste;

In particolare nel seguito sono indicati gli obblighi fondamentali che, tuttavia, rappresentano un elenco riassuntivo e non esaustivo di quanto normato nel presente documento:

- B ) provvedere, a proprio carico, cura e responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l'attuazione di ogni misura organizzativa atta a ridurre a livello accettabile i rischi di incidenti e danni di qualsiasi natura, a persone o cose, durante l'esecuzione delle attività manutentive a garanzia dell'incolumità del personale presente nelle varie strutture, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni responsabilità nell'ambito dell'esecuzione delle attività di competenza;
- C ) portare tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., e di chiedere all'Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente;
- D ) istituire un servizio di reperibilità telefonica tramite operatori professionalmente qualificati;
- E ) istituire un servizio di pronto intervento con operatori qualificati professionalmente, per interventi su chiamata;
- F ) ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare danni e molestie di qualsiasi tipo e natura, concordando con il DEC l'esecuzione di lavori rumorosi ed eventualmente rimandandoli ad orari concordati con i Reparti;
- G ) riparare i danni da esso causati per negligenza apportati ai materiali, impianti e manufatti esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione, in occasione o per causa dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'Assuntore è tenuto al rispetto di:

- H ) disposizioni di qualsiasi tipo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- I ) regolamenti e disposizioni di qualsiasi tipo dell'INAIL;
- J ) tutte le leggi, decreti, circolari etc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il presente appalto;
- K ) tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della manodopera.
- L ) delle assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro.

L'Aggiudicatario è responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi.

### **Art. 45 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.

Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Deve inoltre garantire un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

È tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione.

Qualora si accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente Capitolato, la Stazione Appaltante procederà a segnalare il fatto alle autorità competenti.

Si specifica che l'Appaltatore dovrà adibire alla manutenzione personale capace ed in possesso dei requisiti prescritti dalle norme in materia, che dovrà essere altresì di gradimento della Stazione Appaltante. Essa infatti avrà la facoltà di richiedere l'immediata sostituzione del personale che non risultasse adeguato a motivi di disciplina, comportamento o manifesta incapacità.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, i nominativi del personale che sarà dedicato ai lavori, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e/o eventuale copia degli stessi documenti, dei numeri di posizione INPS e INAIL, nonché del nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del Medico Competente. All'elenco dovrà essere allegata la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali.

#### **Art. 46 Divieto di sospendere o ritardare le lavorazioni**

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare, in nessun caso, le lavorazioni oggetto del presente Appalto con decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dalla Stazione Appaltante a mezzo posta elettronica certificata, non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

La Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante e conseguenti a quelli derivanti dall'instaurazione del nuovo rapporto contrattuale.

#### **Art. 47 Disposizioni varie**

Tutti gli impianti consegnati in manutenzione all'Aggiudicatario dovranno essere accessibili in qualunque momento alla Stazione Appaltante per l'opportuna sorveglianza e controllo.

#### **Art. 48 Gestione e smaltimento dei materiali di risulta**

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti anche singoli degli impianti, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc.,) devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'Appaltatore, rimanendo anche a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi nel rispetto della normativa vigente; a tale riguardo l'Appaltatore dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.

In particolare, in conformità al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a:

- A ) consegnare alla Stazione Appaltante il formulario di cui all'Art. 188, comma 3 lett. b), del D. Lgs. 152/06 nelle modalità e termini ivi previsti;
- B ) conferire i rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- C ) osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D. Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

L'Appaltatore è tenuto a recuperare, in sede di modifiche o interventi straordinari agli impianti, materiali ancora utilizzabili, che verranno custoditi in luoghi indicati dal DEC.

Per ovvie ragioni di carattere igienico sanitario, è vietata nel modo più assoluto la formazione di cumuli di rifiuti, anche di piccole entità derivanti dalle operazioni di manutenzione. In caso di inadempienza alla suddetta buona norma, il DEC avrà la facoltà di provvedere in merito, addebitando le relative spese di pulizia all'Appaltatore.

#### **Art. 49    Disciplina antimafia**

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., l'Appaltatore prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.

L'Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:

- A ) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei soggetti di cui all'Art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
- B ) ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all'Art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
- C ) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell'Art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
- D ) ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'Appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al presente articolo, il contratto di appalto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 50    Trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti dal D. Lgs. 196/2003 "Codice sulla privacy" così come modificato e/o integrato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si fa presente che i dati forniti dall'Appaltatore nell'ambito del presente affidamento saranno trattati, anche con strumenti informatici, dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara d'appalto, alla stipula e alla gestione del contratto.

#### **Art. 51    Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

È escluso il ricorso a qualunque forma di arbitrato.

Nelle more di un eventuale giudizio l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere l'erogazione del servizio, in caso contrario la Stazione Appaltante potrà rivalersi, senza alcuna formalità sulla cauzione ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

## **Art. 52 Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché da tutta la documentazione di gara, si fa espresso rinvio alla normativa vigente. L'oggetto del presente appalto è regolato dalle norme dell'Ordinamento giuridico italiano.